

- c) verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
- d) predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti;
- e) restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

La Commissione all'atto di insediamento in riunione preliminare procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- b) concordare le caratteristiche, l'orario e le modalità di svolgimento della prova finale.

In caso di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, comprovati da idonea documentazione, il Dipartimento Regionale di Istruzione e Formazione Professionale ha la facoltà, di riconvocare, in seconda sessione, la Commissione per lo svolgimento delle prove.

7.4 Composizione del Voto d'Esame

La Commissione, per il voto d'esame, ha a disposizione 20 punti, positivi e negativi, attribuiti secondo la seguente tabella:

Punteggio prove in decimi		Punti da attribuire alla Prova	1 ^a	Punti da attribuire alla prova	2 ^a
Da	A				
1,0	1,9	-14		-6	
2,0	2,9	-11		-5	
3,0	3,9	-8		-2	
5,0	5,9	0		0	
6,0		8		2	
6,1	7,0	9		3	
7,1	8,0	10		4	
8,1	9,0	11		5	
9,1	10	14		6	

L'alunno risulta qualificato e/o diplomato quando riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio di ammissione e del punteggio delle prove di esame.

Il punteggio è attribuito dalla commissione di esami a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale la proposta del Presidente della commissione.

La commissione formula la valutazione in centesimi con le seguenti modalità :

7.5 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale

A conclusione della sessione di esame i risultati dovranno essere immediatamente pubblicati.

Le Istituzioni Scolastiche/Formative rilasceranno l'Attestato di Qualifica Professionale o il Diploma di Tecnico Professionale utilizzando, rispettivamente, i Modelli redatti dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale in coerenza con i Format allegato 5 o allegato 6 di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2011. (reperibile sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale pubblicato in data 02.10.2015).

Per gli allievi non idonei la Commissione, in sede di verbalizzazione, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.

7.6 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento

Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e, se deliberato dal Consiglio di classe, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto per la comunicazione

